SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 dicembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 novembre 2017, n. **185**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 5.012 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, denominati in seguito le «Parti»;

Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

Desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della difesa;

Accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa rafforzerà le relazioni fra le Parti;

Hanno concordato quante segue:

Articolo 1

Principi di cooperazione

La cooperazione fra le Parti, regolata dai principi di uguaglianza, reciprocità ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.
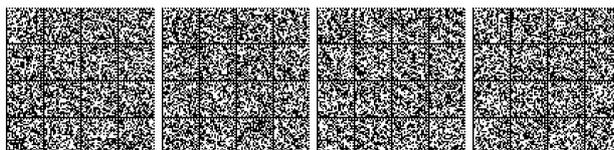
Articolo 2

Esecuzione della collaborazione

1. Le attività concrete di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Repubblica dell'Ecuador.

2. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Quito allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento di questo Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate italiane e le Forze armate ecuadoregne.

Articolo 3

Campi della collaborazione

La cooperazione fra le Parti includerà, ma non sarà limitata, ai seguenti campi:

a. politica di sicurezza e difesa;

b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

c. conoscenze ed esperienze acquisite a seguito delle operazioni internazionali di mantenimento della pace;

d. formazione, istruzioni, ed addestramento in campo militare;

e. questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività militari;

f. sanità militare;

g. storia militare;

h. sport militare;

i. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Articolo 4.

Modalità di cooperazione

La cooperazione fra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

a. visite reciproche di delegazioni di alto livello agli enti militari e civili;

b. scambio di esperienze fra esperti delle due Parti;

c. incontri fra istituzioni della Difesa equivalenti;

d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari;

e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso organi civili e militari di interesse per la difesa, di comune accordo fra le Parti:

f. partecipazione ad esercitazioni militari;

g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

h. visite di navi ed aeromobili militari;

i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;

j. supporto alle iniziative commerciali inerenti materiali e servizi di difesa associate a questioni attinenti alla difesa;

k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Articolo 5.

Cooperazione nel settore degli armamenti

1. Le Parti potranno prendere accordi diretti in merito alla collaborazione nel settore degli armamenti e dello scambio di materiali come anche sulla categoria del materiale e degli equipaggiamenti che potranno essere oggetto dell'attività di scambio.

2. L'approvvigionamento di materiali nell'interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato o con operazioni dirette fra Stato e Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

Articolo 6.

Cooperazione nel settore dei materiali di difesa

1. Le attività nel settore dell'industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari avverranno secondo le seguenti modalità:

a. ricerca, test e progettazione;

b. scambio di esperienze in campo tecnico;

c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;

d. approvvigionamento di materiali militari nell'ambito di produzione e programmi comuni richiesti da una delle Parti, secondo quanto stabilito dalle proprie leggi nazionali sull'importazione e sull'esportazione di materiali d'armamento;

e. supporto alle industrie di difesa e agli enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione di materiali militari.

2. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo e ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi internazionali in materia firmati dalle Parti.

Articolo 7.

Impegni nel settore dei materiali di difesa

Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, del presente Accordo e dei contratti firmati ai sensi delle disposizioni del presente Accordo.
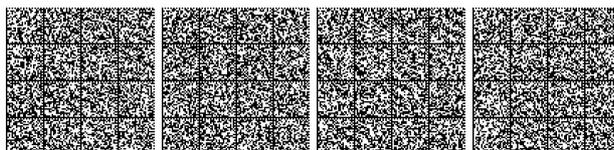
Articolo 8

Aspetti finanziari

1. Salvo che sia diversamente stabilito, ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:

a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione malattia ed infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità con le proprie norme;

b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dall'evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.

2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze ~~Militari~~ armate a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale prevista dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.

3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo sono subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

Articolo 9.

Risarcimento danni

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà a carico della Parte inviante e di comune accordo.

2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento delle, o in connessione con, le attività ai sensi del presente Accordo, le Parti rimborseranno tale perdita o danno di comune accordo.

Articolo 10.

Giurisdizione

1. Le autorità della Parte ospitante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale militare e civile ospite per i reati commessi sul loro territorio e passibili di pena ai sensi della legislazione vigente su quel territorio,

2. Tuttavia, le Autorità del Paese inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate, nei seguenti casi:

a. nei casi in cui le infrazioni minaccino la sicurezza o i beni del Paese inviante;

b. nei casi in cui i reati commessi sono conseguenti ad atti o omissioni - dovuti a comportamento intenzionale o negligente - commessi nel corso di, o in relazione con, l'esercizio delle funzioni assegnate.

3. Nei casi in cui il suddetto personale ospite sia direttamente o indirettamente coinvolto in eventi per i quali le leggi della Parte ospitante prevedono la pena capitale, tale pena non sarà pronunciata, e qualora fosse pronunciata, ad essa non sarà data esecuzione.

Articolo 11

Sicurezza delle informazioni classificate

1. Ai fini del presente Accordo, con il termine «informazioni classificate» si intende ogni elemento, documento o materiale classificato, quale che ne sia la forma, sia essa una comunicazione audio o visiva di contenuto classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, la cui diffusione potrebbe danneggiare gli interessi di sicurezza delle Parti.

2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo sono utilizzate, trasmesse, conservate, trattate in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali delle Parti.

3. Le informazioni classificate saranno trasferite soltanto attraverso canali diretti fra Governi approvati dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità Designata dalle Parti.

4. Le classifiche di segretezza sono le seguenti:

Per la Repubblica italiana	Corrispondenza (in lingua inglese)	Per la Repubblica dell'Ecuador
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	SECRETISIMO
SEGRETO	SECRET	SECRETO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	RESERVADO
RISERVATO	RESTRICTED	CONFIDENCIAL

5. L'accesso alle informazioni classificate scambiate in virtù del presente Accordo da parte di personale delle Parti avverrà dopo che sia stata accertata la necessità di conoscere e sia stato accordato un adeguato nulla osta di segretezza in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali.

6. Le Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono state destinate espressamente nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.

Il trasferimento a Terzi Organizzazioni Internazionali delle informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità per la Sicurezza della Parte Originatrice.

8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non
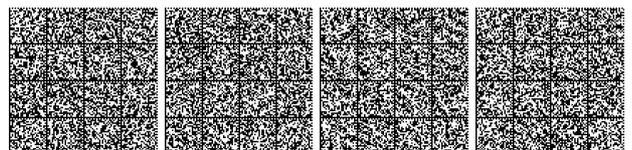
contenuti nel presente Accordo/Memorandum relativo alla cooperazione, saranno regolati da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza o da Autorità Designate per la Sicurezza delle Parti.

Articolo 12

Risoluzione delle controversie

Le controversie risultanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sono risolte esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

Articolo 13

Protocolli aggiuntivi, Emendamenti. Revisione e Programmi

1. Con il consenso di entrambe le Parti e ai sensi del presente Accordo, è possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili.

2. I Protocolli aggiuntivi che saranno negoziati fra entrambe le Parti saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con le leggi dei rispettivi Paesi di appartenenza.

3. I programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Repubblica dell'Ecuador, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con Ministero degli affari esteri dei due Paesi, per quanto di loro competenza.

4. Il presente Accordo può essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti tramite Scambio di Note fra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'articolo 15.

Articolo 14

Vigore e denuncia

1. L'Accordo resterà in vigore fino a quando una delle Parti non decida, in qualsiasi momento, di denunciarlo.

2. La risoluzione dell'Accordo richiesta da una delle Parti sarà notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed entrerà in vigore novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.

3. La denuncia del presente Accordo non influisce sui programmi e sulle attività in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato fra le Parti.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore successivamente alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informa l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.

IN FEDE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 18 novembre 2009 e Quito, il 20 novembre 2009 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica dell'Ecuador
Il Ministro della Difesa della Repubblica Italiana	Il Ministro della Difesa della Repubblica dell'Ecuador
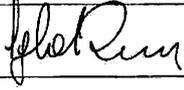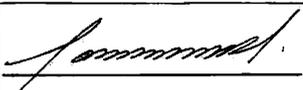
---

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2098):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e coop. inter.le (Gentiloni Silveri) e dal Ministro della difesa Roberta Pinotti (Governo Renzi-I) in data 15 ottobre 2015.

Assegnato alla 3ª commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 20 novembre 2015 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 25 novembre 2015 e 28 marzo 2017.

Esaminato in aula ed approvato il 4 maggio 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4465):

Assegnato alla III commissione permanente (Affari esteri e comunitari) in sede referente l'11 maggio 2017 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), X (Att. produttive).

Esaminato dalla III commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, in data 21 giugno 2017 e 13 settembre 2017.

Esaminato in aula il 20 novembre 2017 ed approvato il 21 novembre 2017.

17G00198

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 novembre 2017, n. **186**.

Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia» e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, concernente l'adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 290, comma 4;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa», che stabilisce valori limite atmosferici da non superare per alcuni inquinanti tra cui il materiale particolato PM10 e PM2.5 ed il biossido di azoto;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2010/30/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante «Regolamento recante i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)*, della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2016, n. 51, recante «Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili» e, in particolare, l'allegato I che rinvia, ai fini dell'accesso agli incentivi ivi previsti, al rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto l'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano sottoscritto il 19 dicembre 2013 dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, che prevede l'impegno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituire un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti designati dallo stesso Ministero e dai Ministeri dello sviluppo economico e della salute e dalle Regioni e Province autonome del Bacino Padano, finalizzato a svolgere un'istruttoria per favorire un celere e condiviso processo di elaborazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto direttoriale prot. DVA-DEC-2014-0000055 del 10 marzo 2014 di istituzione del gruppo di lavoro;

Visti gli esiti dell'istruttoria svolta dal gruppo di lavoro, contenuti in un apposito documento acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota dell'11 marzo 2015;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso con nota del 26 settembre 2016;

Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con nota del 18 ottobre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 18 novembre 2016;

Vista la notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con
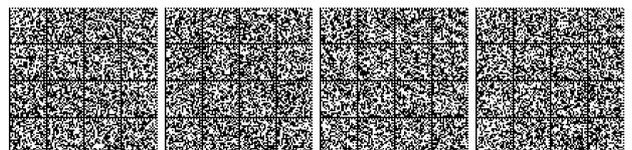
legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, come individuati alle lettere *f)*, *g)* e *h)* della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Individua, inoltre, le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonché appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale.

2. I produttori che intendono richiedere la certificazione ambientale osservano le disposizioni del presente regolamento.

3. Possono essere oggetto di certificazione ambientale ai sensi del presente regolamento le seguenti categorie di generatori di calore, conformi alle norme UNI EN associate a ciascuna categoria ed alle successive modifiche di tali norme:

a) camini chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229 - inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;

b) caminetti aperti: UNI EN 13229 - inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;

c) stufe a legna: UNI EN 13240 - stufe a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;

d) stufe ad accumulo: UNI EN 15250 - apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi - requisiti e metodi di prova;

e) cucine a legna: UNI EN 12815 - termocucine a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;

f) caldaie fino a 500 kW: UNI EN 303-5 - caldaie per riscaldamento - parte 5: caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - terminologia, requisiti, prove e marcatura;

g) stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe: UNI EN 14785 - apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno - requisiti e metodi di prova.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 283 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

a) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con i combustibili individuati alle lettere *f)*, *g)* e *h)* della parte I, sezione 2 dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;

b) organismo notificato: organismo di valutazione della conformità operante nell'ambito del regolamento UE 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE;

c) certificazione ambientale: il documento attestante l'idoneità del generatore di calore ad assicurare specifiche prestazioni emissive espressa attraverso l'appartenenza ad una specifica classe di qualità;

d) produttore: la persona fisica o giuridica che fabbrica un generatore di calore oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;

e) classe di qualità: livello di prestazione emissiva del generatore di calore.

Art. 3.

Procedura di certificazione

1. Il produttore richiede a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore. Le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale dei generatori di calore sono indicate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. L'organismo notificato effettua le prove secondo i pertinenti metodi riportati nell'allegato 2 costituente parte integrante del presente regolamento, rilascia i rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive del generatore di calore, individua la pertinente classe di qualità e rilascia la relativa certificazione ambientale, entro 9 mesi dalla ricezione della richiesta. Il rilascio è negato in caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Nel caso in cui il produttore presenti certificazioni rilasciate da enti di paesi dell'Unione europea attestanti l'idoneità del proprio generatore di calore ad assicurare determinate prestazioni emissive, allegando i rapporti delle prove svolte secondo i pertinenti metodi indicati nell'allegato 2, l'organismo notificato verifica tale documentazione e, in caso positivo, assegna la conseguente classe di qualità e rilascia la relativa certificazione ambientale, entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta.

3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di etichettatura, il produttore può indicare sul generatore di calore certificato il possesso della certificazione unitamente all'indicazione della classe di qualità di appartenenza.

4. L'organismo notificato provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo accordo con il Ministero dello sviluppo economico, può in qualsiasi momento richiedere agli organismi notificati informazioni, anche corredate da apposita documentazione, in merito alle certificazioni ambientali rilasciate ed alle procedure a tal fine applicate. Ai fini della valutazione di tali informazioni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si può avvalere dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
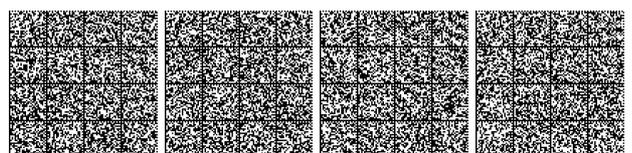
Art. 4.

Indicazioni circa le modalità di installazione e di manutenzione dei generatori di calore

1. Ferme restando le vigenti norme in materia di installazione e di manutenzione dei generatori di calore, il produttore che ha ottenuto la certificazione ambientale indica, nel libretto di installazione, uso e manutenzione del generatore di calore, i seguenti dati:

a) la classe di appartenenza;

b) le eventuali ulteriori informazioni necessarie affinché siano rispettate le prestazioni emissive di cui alla certificazione ambientale;

c) le corrette modalità di gestione del generatore;

d) il regime di funzionamento ottimale;

e) i sistemi di regolazione presenti e le configurazioni impiantistiche più idonee, ivi compresi i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui deve essere collegato il generatore.

2. In caso di generatori di calore che, al momento del rilascio della certificazione, sono a disposizione del produttore, costui provvede ad integrare il relativo libretto di installazione, uso e manutenzione con i dati di cui al comma 1 prima della loro immissione sul mercato.

3. Per i modelli di generatori di calore già immessi sul mercato al momento del rilascio della certificazione, il produttore garantisce l'informazione al pubblico in relazione agli elementi previsti dal comma 1 attraverso altri canali informativi, tra cui il proprio sito internet.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 7 novembre 2017

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro
dello sviluppo economico
CALENDA

Visto, *Il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4575

ALLEGATO *1 (ARTICOLO 3)*

CLASSI DI QUALITÀ PER LA CERTIFICAZIONE DEI GENERATORI DI CALORE

1. I generatori di calore di cui all'articolo 1, comma 3, sono certificati sulla base delle classi di prestazioni emissive espresse in Tabella 1.

TABELLA 1. *Classificazione dei generatori di calore*

Classe 5 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm^3)	COT (mg/Nm^3)	NOx (mg/Nm^3)	CO (mg/Nm^3)	ŋ (%)
Caminetti aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85

Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulo	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25	92
Classe 4 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm^3)	COT (mg/Nm^3)	NOx (mg/Nm^3)	CO (mg/Nm^3)	ŋ (%)
Caminetti aperti	30	70	160	1250	77
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250	77
Stufe a legna	30	70	160	1250	77
Cucine a legna	30	70	160	1250	77
Stufe ad accumulo	30	70	160	1000	77
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	20	35	160	250	87
Caldaie	20	10	150	200	87
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	130	100	91
Classe 3 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm^3)	COT (mg/Nm^3)	NOx (mg/Nm^3)	CO (mg/Nm^3)	ŋ (%)
Caminetti aperti	40	100	200	1500	75
Camini chiusi, inserti a legna	40	100	200	1500	75
Stufe a legna	40	100	200	1500	75
Cucine a legna	40	100	200	1500	75
Stufe ad accumulo	40	100	200	1250	75
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termosfuse	30	50	200	364	85
Caldaie	30	15	150	364	85
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	20	15	145	250	90
Classe 2 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm^3)	COT (mg/Nm^3)	NOx (mg/Nm^3)	CO (mg/Nm^3)	ŋ (%)
Caminetti aperti	75	150	200	2000	75
Camini chiusi, inserti a legna	75	150	200	2000	75
Stufe a legna	75	150	200	2000	75
Cucine a legna	75	150	200	2000	75
Stufe ad accumolo	75	150	200	2000	75
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	50	80	200	500	85
Caldaie	60	30	200	500	80

Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	40	20	200	300	90
PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, ŋ = rendimento					

2. I prodotti caratterizzati da prestazioni inferiori a quelle previste per la classe 2 stelle sono classificati con la classe 1 stella.

3. I valori indicati in Tabella 1 si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%.

ALLEGATO *2 (ARTICOLO 3)*

METODI DI PROVA

1. Per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni previste dalla Tabella 1 dell'allegato 1 si applicano i metodi contenuti nelle seguenti norme tecniche e successive modificazioni:

TABELLA 2. *Metodi di prova di riferimento*

Tipo di generatore	PP	COT	NOx	CO	ŋ
Stufe, caminetti, Cucine	UNI CEN/TS 15883			Specifiche norme tecniche (UNI *EN)* di generatore	Specifiche norme tecniche (UNI *EN)* di generatore
Stufe, caminetti, Cucine (alimentazione a pellet)	UNI CEN/TS 15883			Specifiche norme tecniche (UNI *EN)* di generatore	Specifiche norme tecniche (UNI *EN)* di generatore
Caldaie	UNI EN 303-5				UNI EN 303-5
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	UNI EN 303-5				UNI EN 303-5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono esser adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2005, n. 222, S.O.:

«Art. 4 *(Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica)*. — 1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:

a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/UE, su specifico mandato della Commissione europea;
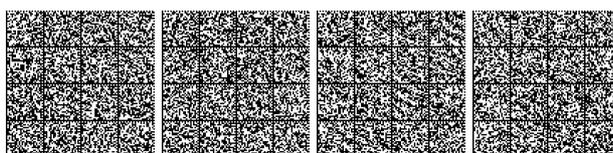
2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema;

3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato;

4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma;

b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'art. 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:

1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;

2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'«edificio di riferimento», in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;

3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile. (*Omissis*).».

Si riporta il testo dell'art. 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96:

«Art. 290 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — (*Omissis*).

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorità per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere *f)*, *g)* e *h)* della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto. Nella certificazione si attesta l'idoneità dell'impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una specifica classe di qualità. Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai fini della certificazione, nonché indicazioni circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualità inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualità dell'aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare l'installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano priorità a quelli certificati con una classe di qualità superiore.».

— Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2010, n. 216, S.O..

— Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104 (Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 2012, n. 168.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2013, n. 149.

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)* della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2008, n. 61.

— Il testo dell'allegato I, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 (Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 2016, n. 51, reca: «Criteri di ammissibilità degli interventi».

— La direttiva 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione), è pubblicata nella G.U.C.E. 17 settembre 2015, n. L 241.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 283 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 283 *(Definizioni)*. – 1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;

b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;

c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;

d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;

e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;

f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;

g) valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0,035 MW;

h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto già installato e che richieda la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

i) autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, gli accertamenti e le ispezioni previsti dall'art. 9 e dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la diversa autorità indicata dalla legge regionale;

l) installatore: il soggetto indicato dall'art. 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

m) responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il soggetto indicato dall'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

n) conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.».

— Il regolamento (CE) n. 305/2011/UE del 09 marzo 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio (che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 4 aprile 2011, n. L 88.

— Per i riferimenti al decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note alle premesse.

17G00200
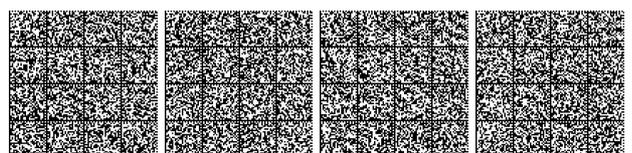
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2017.

Attuazione dell'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), relativo alla realizzazione di nuove strutture scolastiche nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e dell'Ordinamento Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e, in particolare, l'art. 55, ove sono indicati i criteri per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'INAIL;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 con il quale è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la «Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica», di seguito: Struttura di missione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2017 con il quale è stata confermata l'istituzione della Struttura di missione a decorrere dal 27 gennaio 2017 e fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'art. 1, comma 153, che prevede di «favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio»;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1, comma 85, il quale ha destinato, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL, 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove struttura scolastiche e ha previsto che le regioni dichiarino la propria disponibilità ad aderire all'operazione comunicandola formalmente alla Struttura di missione entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura di missione;

Visto l'art. 1, comma 85, della citata legge n. 232 del 2016, il quale ha altresì previsto che, successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di disponibilità delle regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti;

Visto l'avviso approvato e pubblicato con la determina della Struttura di missione n. 1 del 10 gennaio 2017, recante le modalità di presentazione delle dichiarazioni di disponibilità delle regioni e le condizioni per l'adesione all'iniziativa;

Rilevato che l'avviso prevede la possibilità di rimodulare le richieste di investimento in misura proporzionale rispetto alle richieste delle singole regioni, al fine del rispetto della disponibilità finanziaria complessiva;

Rilevato che, all'esito dell'attività istruttoria, dieci regioni hanno dichiarato la propria disponibilità ad aderire all'operazione per un investimento richiesto complessivamente pari a 136.550.000 euro;

Vista la determina della Struttura di missione n. 10 del 4 luglio 2017, con la quale la medesima Struttura ha acquisito le dichiarazioni di disponibilità pervenute entro il termine del 20 gennaio 2017 e le successive rimodulazioni e ha approvato l'esito dell'attività istruttoria, individuando, altresì, l'ammontare della ripartizione proporzionale delle risorse assegnate al fine del rispetto dell'importo complessivo di 100 milioni di euro previsto dal citato art. 1, comma 85, della legge n. 232 del 2016;

Considerato che, ai sensi del citato avviso, le regioni che hanno dichiarato il proprio interesse ad aderire all'operazione hanno manifestato e sottoscritto altresì la disponibilità a: *a)* selezionare gli interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici segnalati dagli enti locali; *b)* verificare che gli stessi siano proposti in aree nella piena disponibilità degli enti locali, complete di tutti i servizi, urbanisticamente consone all'edificazione, libere da vincoli e contenziosi; *c)* individuare le più opportune procedure di affidamento delle progettazioni anche attraverso concorsi; *d)* farsi carico dell'onere di pagamento ad INAIL dei canoni di locazione dei nuovi edifici scolastici;

Considerato che, nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2017, repertorio atti n. 164 le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze;
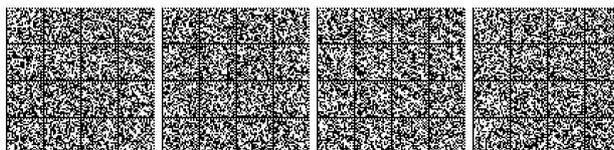
Decreta:

Art. 1.

Regioni ammesse e assegnazione delle risorse disponibili

1. Le risorse disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 85, legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 100 milioni di euro, sono assegnate in misura proporzionale rispetto alle richieste delle regioni ammesse e ripartite come segue:

1. Abruzzo	€ 10.984.987,18
2. Basilicata	€ 3.917.978,76
3. Campania	€ 5.492.493,59
4. Emilia-Romagna	€ 10.984.987,18
5. Friuli-Venezia Giulia	€ 14.646.649,58
6. Liguria	€ 3.441.962,65
7. Marche	€ 14.646.649,58
8. Piemonte	€ 21.969.974,37
9. Sardegna	€ 7.323.324,79
10. Umbria	€ 6.590.992,31
TOTALE	€ 100.000.000,00

Art. 2.

Criteri di selezione dei progetti

1. Le proposte progettuali favoriscono la realizzazione di nuovi edifici scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale ed antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio.

2. Le regioni tengono altresì conto dei seguenti criteri:

a) utilizzo delle risorse esclusivamente per la costruzione di nuove scuole in un'area che sia nella piena disponibilità dell'ente locale e urbanisticamente consona all'edificazione, libera da vincoli, contenziosi in essere e quanto altro possa risultare motivo di impedimento o di ostacolo all'edificazione, anche tenendo conto di eventuale contestuale dismissione di immobili in locazione passiva;

b) ampiezza del bacino territoriale di riferimento, tenendo conto della popolazione scolastica interessata dalla proposta, nonché degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica e di accorpamento o aggregazione di più sedi scolastiche esistenti;

c) disponibilità dell'ente a promuovere, con la nuova scuola, la riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica attraverso strutture che garantiscano lo svolgimento di attività dirette ad assicurare un utilizzo esteso delle dotazioni scolastiche (quali biblioteche, palestre, auditorium, spazi comuni di condivisione, laboratori e altro), nonché a garantire un'ampia apertura e coinvolgimento del territorio, anche attraverso processi di riqualificazione e di partecipazione alla progettazione dello stesso;

d) livello di innovazione didattica che si intende promuovere nella nuova scuola, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento;

e) affidamento della progettazione prioritariamente attraverso concorsi di architettura;

f) ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base delle proprie specificità territoriali.

Art. 3.

Modalità di attuazione

1. L'attuazione dell'iniziativa è realizzata dall'INAIL, che adotta e comunica alle regioni ammesse modalità e tempistiche per la valutazione sulla compatibilità tecnica, economica e finanziaria degli investimenti proposti e individua con propria delibera gli interventi da inserire nel piano triennale degli investimenti, in accordo con la Struttura di missione.

2. Con successivi accordi sono regolati i rapporti tra INAIL, le regioni e gli enti destinatari degli interventi.

3. Gli enti locali selezionati per la costruzione di nuovi edifici scolastici e inseriti nel piano triennale degli investimenti sono tenuti a provvedere all'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

Art. 4.

Riassegnazione delle risorse

1. Le risorse non utilizzate, anche a seguito di rinunce, potranno essere riassegnate alle regioni ammesse con la stessa proporzione applicata nel presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2017

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
La Sottosegretaria di Stato
BOSCHI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
FEDELI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2301

17A08445
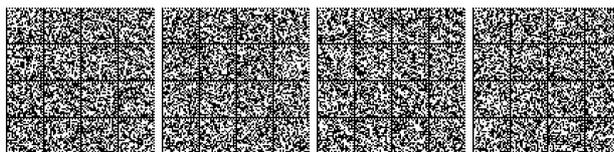
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 dicembre 2017.

Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al Testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;

Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2014 - 30 giugno 2017, è pari a + 0,8;

Visto il decreto interdirigenziale del 29 ottobre 2015, relativo all'ultima variazione dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

a) fino a 6 chilometri € 2,20;

b) fino a 12 chilometri € 4,00;

c) fino a 18 chilometri € 5,53;

d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera *c)*, aumentata di € 1,17.

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

a) fino a 10 chilometri € 0,57;

b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,47;

c) oltre i 20 chilometri € 2,20.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2017

Il Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia
NATOLI

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

17A08473

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Filo Diretto solidarietà e lavoro cooperativa sociale», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane (di seguito AGCI) ha chiesto che la società «Filo Diretto solidarietà e lavoro cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
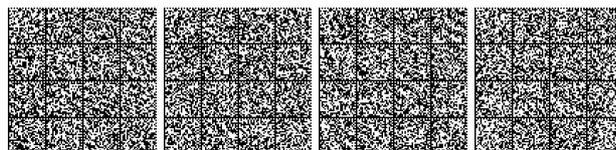
Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari a € 1.201.435,00, si riscontrano debiti a breve pari a € 1.476.217,00 ed un patrimonio netto negativo pari a € - 215.570,00;

Vista la nota con la quale la AGCI ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione, in data 16 novembre 2017, dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 16 novembre 2017, di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Filo Diretto solidarietà e lavoro cooperativa sociale», con sede in Milano (MI) (codice fiscale n. 02380340121) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Pisano, (codice fiscale PSNGNN64L30D086E) nato a Cosenza (CS) il 30 luglio 1964, e domiciliata in Milano (MI), via Pasquale Sottocorno, n. 33.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A08384

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina AAM/PPA n. 934 del 29 settembre 2017, relativa alla modifica all'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Enalapril e Idroclorotiazide Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 1118 del 24 novembre 2017

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determinazione AAM/PPA n. 934 del 29 settembre 2017, concernente l'autorizzazione della variazione per modifica stampati del medicinale ENALAPRIL e IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 245 del 19 ottobre 2017;

laddove è riportato:

Codici pratica:

VN2/2014/437;

N1B/2015/3659;

leggasi:

VN2/2017/111;

N1B/2015/5419.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A08352

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lormetazepam Tecnigen»

Estratto determina AAM/PPA n. 1119 del 24 novembre 2017

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.11.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Introduzione di obblighi e condizioni relativi ad un'autorizzazione all'immissione in commercio, o modifiche ad essi apportate, relativamente al medicinale LORMETAZEPAM TECNIGEN.

Codice pratica: VN2/2016/235.

È autorizzato l'aggiornamento del RMP, relativamente al medicinale «Lormetazepam Tecnigen», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 035908019 - «1 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 035908021 - «2 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 035908033 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a. (codice fiscale n.03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in via della Monica n. 26, 84083 - Castel San Giorgio - Salerno (SA) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08353

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Lormetazepam Sandoz e Lormetazepam Hexal».

Estratto determina AAM/PPA n. 1120 del 24 novembre 2017

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.11.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Introduzione di obblighi e condizioni relativi ad un'autorizzazione all'immissione in commercio, o modifiche ad essi apportate, relativamente ai medicinali LORMETAZEPAM SANDOZ e LORMETAZEPAM HEXAL.

Codice pratica: VN2/2016/224.

È autorizzato l'aggiornamento del RMP, relativamente ai medicinali «Lormetazepam Sandoz» e «Lormetazepam Hexal», nelle forme e confezioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale n. 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1, 21040 - Origgio - Varese (VA) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08354

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dicynone»

Estratto determina AAM/PPA n. 1121 del 24 novembre 2017

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e Variazione di tipo IB: C.I.z) Modifiche (sicurezza/efficacia) riguardo ai medicinali umani e veterinari - altre modifiche, relativamente al medicinale DICYNONE.

Codici pratica:

VN2/2015/258;

N1B/2015/5737.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Dicynone», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020917011 - «250 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 020917023 - «250 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 2 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Vifor France con sede legale e domicilio in 100-101 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin La Défense, 8 - 92042 Paris La Défense Cedex (Francia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08355

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kenacort»

Estratto determina AAM/PPA n. 1122 del 24 novembre 2017

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale KENACORT.

Codice pratica: VN2/2017/75.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.5 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Kenacort», nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 013972056 - «40 mg/ ml sospensione iniettabile» 3 flaconcini da 1 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.R.L. (codice fiscale 00082130592) con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale dell'Industria, 40-46 - 00144 Roma (RM) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08356

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isopuramin»

Estratto determina AAM/PPA n. 1123 del 24 novembre 2017

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ISOPURAMIN.

Codice pratica: VN2/2015/341.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Isopuramin», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020580193 - «3 % soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 020580205 - «3 % soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 020580217 - «7 % soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 020580229 - «10 % soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 020580231 - «10 % soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Baxter S.P.A. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma (RM) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08357

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Optinate»

Estratto determina AAM/PPA/1136 del 28 novembre 2017

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/432

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Actavis Group PTC EHF (codice SIS 2999).

Medicinale: OPTINATE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034570010 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034570022 - «5 mg compresse rivestite con film» 20 (2×10) compresse in blister;

A.I.C. n. 034570034 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 (2×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034570046 - «5 mg compresse rivestite con film» 84 (6×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034570059 - «5 mg compresse rivestite con film» 140 (10×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034570061 - «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034570073 - «30 mg compresse rivestite con film» 28 (2×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034570085 - «35 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034570097 - «35 mg compresse rivestite con film» 2 compressa in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034570109 - «35 mg compresse rivestite con film» 4 compressa in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034570111 - «35 mg compresse rivestite con film» 12 compressa in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034570123 - «35 mg compresse rivestite con film» 16 compressa in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034570135 - «35 mg compresse rivestite con film» 10 compressa in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034570147 - «75 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034570150 - «75 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034570162 - «75 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034570174 - «75 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister pvc/al,

è ora trasferita alla società Teva B.V. (codice SIS 4046).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08385

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91.

(*Omissis*);

Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che: «in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale*. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso massimo applicabile deve essere preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi»;

Vista la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2017;

Ritenuto necessario modificare i parametri di riferimento e i segmenti di durata dei mutui in relazione alle mutate condizioni di mercato;

Comunica:

Ai sensi e per gli effetti del citato art. 45, comma 32, fino a nuova comunicazione, il costo globale annuo dei mutui con onere a carico dello Stato da stipulare a tasso fisso o a tasso variabile per un importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91, non può essere superiore, per le rispettive scadenze, a quello di seguito indicato:

Scadenza Mutui	Tasso Fisso	Tasso variabile
Fino a 10 anni	Swap 7Y + 0,65%	Euribor6M + 0,70%
Fino a 15 anni	Swap 10Y + 1,05%	Euribor6M + 1,05%
Fino a 20 anni	Swap 12Y + 1,20%	Euribor6M + 1,20%
Fino a 25 anni	Swap 15Y + 1,30%	Euribor6M + 1,35%
Oltre 25 anni	Swap 20Y + 1,25%	Euribor6M + 1,40%

Il tasso Euribor applicabile ai mutui è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi. I tassi Swap sono i tassi verso Euribor fissati a Francoforte alle ore 11.00 del giorno precedente la stipula del contratto. L'Euribor è riportato alla pagina Euribor01 del circuito Reuters, i tassi swap sono riportati alla pagina ICESWAP2 del circuito Reuters.

La presente comunicazione sostituisce la precedente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2017.

17A08460

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fyperix Combo per cani» e «Fyperix Combo per gatti e furetti».

Estratto provvedimento n. 711 del 1° dicembre 2017

Medicinale veterinario: FYPERIX COMBO PER CANI e FYPERIX COMBO PER GATTI E FURETTI.

Confezioni:

«Fyperix Combo per cani» A.I.C. n. 104917;

«Fyperix Combo per gatti e furetti» A.I.C. n. 104916.

Titolare dell'A.I.C.: KRKA DD Novo Mesto, Smarjeska Cesta, 6 - 8501 Novo Mesto, Slovenia.

Oggetto del provvedimento: Numero procedura europea: UK/V/0587/001-005/IB/001.

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale veterinario in FIPROTEC COMBO.

Per effetto della suddetta variazione si modificano gli stampati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto del provvedimento annulla e sostituisce l'estratto del provvedimento n. 624 del 23 ottobre 2017.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A08441

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dexadreson Forte»

Estratto provvedimento n. 659 del 9 novembre 2017

Medicinale veterinario DEXADRESON FORTE.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101867012.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Wim de Körverstraat 35 - 5830 Boxmeer (Olanda).

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IA, A.7: Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo).

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, la modifica come di seguito descritta:

Soppressione del sito di fabbricazione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti Intervet International B.V Boxmeer (Olanda). L'unico sito autorizzato rimane pertanto: Vet Pharma Friesoythe GmbH (Germania).

Per effetto della suddetta variazione vengono modificati l'etichetta del confezionamento secondario e il foglietto illustrativo come segue:

Etichetta confezionamento secondario:

15. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: Intervet International B.V. - Wim de Korverstraat 35 - 5830 Boxmeer (Olanda).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: Vet Pharma Friesoythe GmbH - Sedelsberger Strasse 2 - 26169 Friesoythe (Germania).

Rappresentante in Italia: MSD Animal Health S.r.l. - Segrate (MI).

Foglietto illustrativo:

1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: Intervet International B.V. - Wim de Korverstraat 35 - 5830 Boxmeer (Olanda).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: Vet Pharma Friesoythe GmbH - Sedelsberger Strasse 2 - 26169 Friesoythe (Germania).

Rappresentante in Italia: MSD Animal Health S.r.l. - Via Fratelli Cervi s.n.c. - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova - 20090 Segrate (MI).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A08442

Rettifica del provvedimento n. 529 del 25 agosto 2017, relativo al medicinale per uso veterinario «Nobivac Rabbia»

Nell'estratto del provvedimento n. 529 del 25 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 20 settembre 2017, concernente il medicinale veterinario NOBIVAC RABBIA.

Titolare A.I.C.: Ditta Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer - Olanda. Laddove è scritto:

modifica dell'età minima di vaccinazione da 3 settimane a 12 settimane,

leggasi:

modifica dell'età minima di vaccinazione da 3 mesi a 12 settimane.

17A08443

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Canigen DHPPI/L» liofilizzato e sospensione per sospensione iniettabile per cani.

Estratto provvedimento n. 683 del 22 novembre 2017

Medicinale veterinario: CANIGEN DHPPI/L liofilizzato e sospensione per sospensione iniettabile per cani.

Confezioni:

scatola con 1 flaconcino di liofilizzato e 1 flaconcino di sospensione - A.I.C. n. 104931011;

scatola con 10 flaconcini di liofilizzato e 10 flaconcini di sospensione - A.I.C. n. 104931023;

scatola con 25 flaconcini di liofilizzato e 25 flaconcini di sospensione - A.I.C. n. 104931035;

scatola con 50 flaconcini di liofilizzato e 50 flaconcini di sospensione - A.I.C. n. 104931047;

scatola con 100 flaconcini di liofilizzato e 100 flaconcini di sospensione - A.I.C. n. 104931050.

Titolare A.I.C.: Virbac - LID - ère Avenue 2065 M - 06516 Carros - Francia.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: FR/V/0237/001/II/009.

Variazione di tipo II - C.1.4. estensione della durata della immunità.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

Durata dell'immunità: Dopo il completamento della vaccinazione primaria, la durata dell'immunità è di un anno per tutti i componenti del vaccino.

Negli studi di durata dell'immunità un anno dopo la vaccinazione primaria di base, non ci furono differenze significative fra i cani vaccinati ed i controlli nella escrezione virale di CPiV o CAV-2 nella riduzione della colonizzazione renale per L. Canicola e L.icterohaemorrhagiae, e neanche per le lesioni renali ed eliminazione attraverso le urine per L. Canicola.

Dopo la somministrazione della vaccinazione di richiamo annuale, la durata dell'immunità è di 3 anni per i ceppi virali CDV, CAV -1, CAV-2 e CPV.

Per CAV-2 la durata dell'immunità dopo la somministrazione della vaccinazione di richiamo annuale non è stata dimostrata con una prova di challenge, ma è basata sulla presenza di anticorpi CAV-2, 3 anni dopo la vaccinazione di richiamo.

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A08444

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-294) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
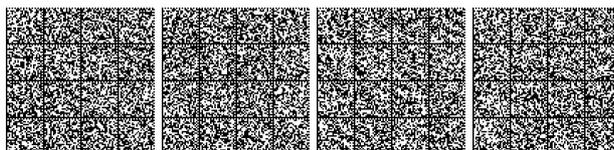
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
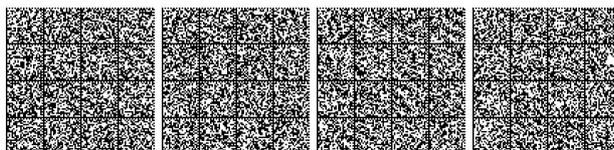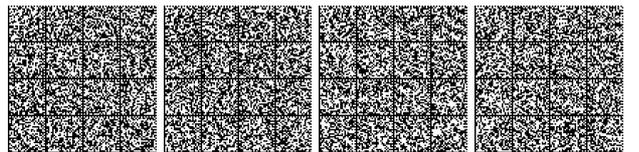
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.